

Codice A1610B

D.D. 19 ottobre 2020, n. 557

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GAVI (AL) - Intervento: Cambio d'uso del suolo da bosco a vigneto - NCT, Foglio 6, mapp. 16 e 82. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 557/A1610B/2020

DEL 19/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GAVI (AL) - Intervento: Cambio d’uso del suolo da bosco a vigneto – NCT, Foglio 6, mapp. 16 e 82. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le

motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/799/2020A/A1600A

Rif. n. 69645/A1610B del 28/07/2020

69975/A1610B del 29/07/2020

70028/A1610B del 29/07/2020

76010/A1610B del 19/08/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: GAVI (AL)
Intervento: Cambio d'uso del suolo da bosco a vigneto – NCT, Foglio 6,
mapp. 16 e 82.
Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite n. 3 PEC, dallo Sportello unico per l'edilizia del Comune di Gavi in data 28 e 29 luglio 2020, con nota prot. 4664 del 24 luglio 2020 (pratica edilizia n. 122/2020), per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

rilevato, dalla stessa nota di trasmissione, che il Comune di Gavi è temporaneamente sprovvisto di Commissione locale per il paesaggio e trasmette l'istanza di cui all'oggetto chiedendo l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 3, comma 2, della l.r. n. 32/2008 e s.m.i.,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

vista la documentazione integrativa pervenuta in data 19 luglio 2020, con cui viene dato riscontro alla richiesta trasmessa dal Settore scrivente in data 13 agosto 2020 con prot. n. 75230/A1610B,

tenuto conto che l'intervento previsto consiste nella trasformazione di una superficie boscata, di circa 2930 mq, al fine di ripristinare l'attività agricola mediante piantumazione di un nuovo vigneto con area di pertinenza allo stesso, e che detta superficie è ubicata nella parte settentrionale del territorio comunale, lungo la strada provinciale che conduce al Comune di Tassarolo, nelle vicinanze della frazione Rovereto di Gavi,

considerato che, secondo quanto indicato nella richiesta di atti integrativi (prot. n. 75230/A1610B del 13 agosto 2020), l'iter istruttorio seguirà la procedura ordinaria di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., poiché non si è ritenuto che l'intervento previsto possa essere riconducibile al punto B.32 del D.P.R. 31/2017,

visto che, ai sensi dell'Accordo stipulato tra la Regione Piemonte e il Ministero per i Beni e le Attività culturali in data 27 giugno 2020 (punto 6), per la richiesta di autorizzazione paesaggistica per interventi riguardanti *"trasformazioni d'uso da terreno boscato ad altra coltura agricola per superfici inferiori all'ettaro"* è ammessa la relazione paesaggistica con documentazione semplificata,

verificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Gavi (AL) non risulta temporaneamente idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004,

considerato che l'appezzamento, oggi a bosco, si è in parte generato su ex coltivi agrari e ricade in area fortemente vocata alla viticoltura, confinante con vigneti in produzione, e che gli indirizzi e gli orientamenti strategici del Ppr, riguardanti l'ambito di paesaggio n. 73 "Ovadese e Novese", prevedono di *"incentivare processi di recupero delle aree rurali in abbandono"*,

rilevato, dalla Relazione forestale sullo stato attuale, che una parte della superficie è interessata da un viale alberato piantumato con tigli, ubicato a margine della strada provinciale, e che parte degli esemplari presentano sintomi di instabilità e costituiscono fattore di pericolo per la fruizione in sicurezza della viabilità pubblica, per cui si prevede la rimozione degli esemplari più a rischio,

constatato, dai chiarimenti integrativi, che *"l'intervento ricade su area sub pianeggiante in passato coltivata e su cui si è insediato un bosco di neoformazione privo di essenze di pregio"*, che *"il profilo morfologico del terreno non verrà in alcun modo modificato (...)"* e che *"il fosso di scolo che verrà realizzato (...) non comporterà modifiche morfologiche in quanto verrà ripristinato uno scolo agricolo già in passato presente parallelo alla strada di accesso alla cascina (...)"*,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località e che gli aspetti inerenti le compensazioni boschive esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017),

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- nel rispetto dei requisiti di sicurezza per la viabilità pubblica e in coerenza con gli indirizzi e gli orientamenti strategici del Ppr che tendono a incentivare il ripristino di alberi campestri nelle aree viticole, gli interventi di estirpazione degli esemplari arborei autoctoni posti in prossimità della viabilità pubblica, siano limitati agli alberi che presentano evidenti sintomi di instabilità e, ove possibile, compatibilmente con i requisiti di sicurezza e le esigenze culturali, siano messi a dimora nuovi esemplari arborei autoctoni.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Stampa - Autorizzazione paesaggistica semplificata.pdf.p7m
2	<i>Relazione paesaggistica semplificata</i>	Relazione paesaggistica.pdf.p7m

3	<i>Allegati all'istanza - Relazione paesaggistica e forestale</i>	Relazione paesaggistica semplificata con relazioni.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico catastale</i>	TAV 3 CATASTALE.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico e fotografico (estratti cartografici, planimetrie, foto-inserimenti)</i>	TAVOLE_PAESAGGISTICHE.pdf
6	<i>Documentazione fotografica</i>	TAV 5a FOTO BOSCO.pdf.p7m
7	<i>Documentazione integrativa</i>	POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Protocollo n. 00075230/2020 del 13/08/2020 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A1600A

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Per Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Il Dirigente
Dott.ssa Elena Filamauro
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005



*Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
pec: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E p.c.

Al Comune di Gavi (AL)
pec: ediliziaprivata@pec.comunegavi.it

Prot. n. Class. All.

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 76651 del 25/08/2020
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: GAVI - (AL)
Cambio d'uso del suolo da bosco a vigneto
S.P. 159 di Tassarolo, 168 (C.T. fg. 6. mapp. 16, 82)
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 25/08/2020
protocollo entrata richiesta n. 11471 del 25/08/2020
RICHIEDENTE: [REDACTED] Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda le opere per "cambio d'uso del suolo da bosco a vigneto";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1, lettera g) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i. *territori coperti da foreste e da boschi* così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale (d'ora in avanti PPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

Vista la verifica della "conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]", che codesto Ente deve aver effettuato, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;

Considerato che nella "Relazione forestale" a firma del Dott. Agr. [REDACTED] si attesta che relativamente all'area boscata oggetto di trasformazione, sottoposta a vincolo idrogeologico [REDACTED] superficie di 2930 mq *in parte di neoformazione su coltivo dismesso da meno di trent'anni, in parte da bosco superiore ad anni trenta su terreno in passato vitato a vigneto ed aree di pertinenza allo stesso;*

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, alle medesime condizioni espresse dalla Regione Piemonte e a condizione che:

- il terreno venga mantenuto inerbito in tutte le fasi di accrescimento del nuovo impianto;
- si conservino le capezzagne e/o terrazzamenti esistenti;
- si valutino eventuali altri aspetti di competenza degli altri Enti coinvolti nella tutela del territorio, anche in relazione alla realizzazione di opere idrauliche accessorie.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Luisa Papotti

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

L'incaricato, Arch. Carlotta Matta

Il responsabile dell'istruttoria, Arch. Simona Borla



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N
<http://www.sabap-al.beniculturali.it>